



COMUNE DI ALA
(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER IL REFERENDUM E PER LA
PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA'
AMMINISTRATIVA**

- Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 dd. 13.04.2000
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 dd. 26.04.2016
- Artt. dal 23 al 41 abrogati con delibera del Consiglio Comunale n. 6 dd. 30/01/2018

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni

Salvo che non sia diversamente stabilito, ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- Legge Regionale 13: Legge Regionale 31 luglio 1993 n. 13 – Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Legge Regionale 1: Legge Regionale 4 gennaio 1993 n. 1 – Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige.
- Statuto: Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 21 dicembre 1995.
- Titolari del diritto di partecipazione: cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ala ed aventi diritto di voto per le elezioni comunali e cittadini residenti nel Comune di Ala, non ancora iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
- Cittadino: qualsiasi persona, residente o non residente, italiano o straniera che abbia qualche interesse in rapporto all'attività amministrativa o al territorio del Comune.

TITOLO I Partecipazione all'amministrazione pubblica

Art. 2 Finalità e contenuti

1. Il presente titolo stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione alla gestione amministrativa del Comune previste dagli artt. 10 e 11 dello Statuto.

Art. 3 Istituti di partecipazione dei cittadini

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, si attua mediante:
 - a) istanze;
 - b) petizioni;
 - c) proposte;
 - d) assemblee pubbliche;
 - e) sondaggi;
 - f) audizioni;

Art. 4 **Istanze**

1. L'istanza è una richiesta scritta rivolta al Sindaco da uno o più cittadini, associazioni, comitati, enti e persone giuridiche intesa a conoscere le motivazioni di determinate decisioni o comportamenti amministrativi del comune, o, comunque, ad ottenere informazioni, delucidazioni e spiegazioni su particolari aspetti dell'attività amministrativa.
2. Non è ammessa la presentazione di istanze da parte dei soggetti interessati al procedimento ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 13.
3. Il Sindaco è tenuto a fornire risposta al richiedente entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Qualora l'istanza sia presentata da più di tre soggetti, sarà fornita un'unica risposta al soggetto a ciò appositamente indicato nell'istanza stessa o, in assenza, al primo dei sottoscrittori.

Art. 5 **Petizione**

1. La petizione è una richiesta scritta rivolta al Sindaco intesa a promuovere o impedire l'adozione di un atto amministrativo da parte degli organi comunali o, comunque, a sollecitare l'iniziativa del Comune per promuovere o contrastare l'adozione di atti da parte di altre autorità.
2. La petizione, qualora intesa a promuovere l'emanazione di atti di gestione amministrativa, può essere rivolta ai responsabili degli Uffici comunali.
3. La petizione deve indicare, almeno genericamente, il contenuto essenziale dell'atto di cui si propone l'adozione.
4. Sono legittimati a presentare petizioni gli stessi soggetti legittimati a presentare istanze.
5. Qualora rivolta all'adozione di un atto di competenza comunale la petizione ha valore di atto di avvio del procedimento d'ufficio ai sensi dell'art. 25 ultimo comma. Il provvedimento finale o, in sua assenza, le valutazioni conclusive del responsabile del procedimento sono comunicati al destinatario della risposta alla petizione anche successivamente alla risposta stessa.
6. La risposta alla petizione verrà fornita nel termine indicato nel precedente art. 4 dal soggetto a cui è stata rivolta.
7. Si applicano alle petizioni le disposizioni dell'art. 4 commi 2 e 4.

Art. 6 **Proposte**

1. L'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale spetta, ai sensi dell'art. 10 comma 2° dello Statuto comunale ai cittadini titolari del diritto di partecipazione.
2. Il diritto di iniziativa o proposta è disciplinato dallo Statuto e dall'art. 14 del regolamento degli organi istituzionali.
3. Alla proposta che non raggiunga il numero minimo di sottoscrizioni richieste si applicano le disposizioni relative alle petizioni. In tal caso la petizione si considera presentata alla data di decadenza della proposta. Contestualmente alla comunicazione della decadenza della proposta il Segretario comunale trasmetterà al Sindaco il testo della medesima per gli adempimenti di cui al precedente articolo.

Art. 7 **Assemblee Pubbliche**

1. Possono essere convocate assemblee pubbliche per informare la cittadinanza su specifici argomenti, per l'illustrazione e la discussione di problemi di pubblico interesse o di proposte di deliberazione.
2. L'assemblea è convocata dal Sindaco di sua iniziativa o entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta avanzata da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 11 dello Statuto. Ai fini della richiesta di convocazione dell'assemblea le sottoscrizioni dei cittadini titolari dei diritti di partecipazione non necessitano di autenticazione. Spetta al Sindaco stabilire il luogo della riunione.
3. La convocazione dell'assemblea viene fatta mediante avvisi pubblicizzati in forme e modalità tali da assicurare la massima diffusione e conoscenza fra la cittadinanza interessata. L'avviso deve indicare il luogo e l'ora della riunione, i motivi della stessa ed il soggetto promotore.
4. All'assemblea sono sempre ammessi a partecipare tutti i cittadini, anche quando l'argomento trattato riguardi una singola frazione o località o particolari categorie di cittadini.
5. La convocazione dell'assemblea, salvo casi di urgenza, deve essere fatta con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
6. L'assemblea viene presieduta dal Sindaco o suo delegato. Spetta al presidente disciplinare l'organizzazione dei lavori, assumere i provvedimenti per il mantenimento dell'ordine e per garantire a tutti gli intervenuti la libera espressione delle proprie opinioni.
7. Un dipendente comunale designato dal segretario comunale svolge funzioni di segreteria assistendo il presidente e redigendo un breve resoconto dell'andamento della riunione. Il Sindaco può disporre che alla riunione partecipino altri dipendenti comunali, consulenti o professionisti sterna in regione delle loro competenze relativamente agli argomenti da trattare.
8. E' obbligatoria la consultazione della cittadinanza, in una delle modalità previste dal presente articolo e dai successivi articoli 8 e 9, nei procedimenti relativi all'approvazione del bilancio di previsione e del piano regolatore generale e sue varianti generali.

Art. 8 **Sondaggi**

1. Al fine di acquisire elementi conoscitivi, di valutazione e di giudizio relativamente ad argomenti e problematiche ritenuti di particolare interesse della cittadinanza o di una parte di essa, possono essere disposte consultazioni a mezzo di questionari, sondaggi di opinione, verifiche a campione. Nell'individuazione dei campioni di popolazione e nella predisposizione degli strumenti di rilevazione l'amministrazione comunale dovrà avvalersi di istituti specializzati nel campo della ricerca demoscopica.
2. La consultazione è promossa dal Sindaco di propria iniziativa o su richiesta dei soggetti indicati nell'art. 11 dello Statuto. L'oggetto della consultazione deve essere chiaramente specificato e risultare di facile ed immediata comprensione per i destinatari. La richiesta di consultazione deve indicare anche le modalità di svolgimento della stessa. La consultazione deve aver luogo entro 90 giorni dal deposito della richiesta fatta da uno dei soggetti di cui all'art. 11 dello Statuto.
3. La consultazione può essere effettuata nei confronti di tutta la cittadinanza o di un campione limitato e rappresentativo della stessa che sarà individuato secondo i dettami della scienza statistica avvalendosi dell'opera dei soggetti di cui al comma 1.
4. La consultazione dovrà garantire la riservatezza dei dati personali e delle singole opinioni espresse dai partecipanti.
5. Le operazioni relative all'effettuazione della consultazione dovranno risultare da apposito verbale sottoscritto dal Sindaco e dal responsabile dell'ufficio comunale cui è stata affidata l'organizzazione delle operazioni.

6. I risultati del sondaggio sono dal Sindaco comunicati al promotore della consultazione e resi noti alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità.

Art. 9
Audizioni

1. Per le finalità di cui all'articolo precedente e per conoscere le opinioni della cittadinanza su determinate questioni possono essere convocate audizioni della cittadinanza o di particolari categorie di essa.
2. Si applicano alle audizioni, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 7 commi 2, 3, 5, 6 e 7.

TITOLO II REFERENDUM

Art. 10 Finalità

1. Il presente titolo contiene la disciplina di attuazione delle disposizioni relative al referendum comunale contenute negli articoli dal 17 al 21 dello Statuto.

Art. 11 Periodo di effettuazione

1. La consultazione referendaria può tenersi una sola volta all'anno in una domenica compresa nei periodi intercorrenti fra i giorni 1 marzo e 30 giugno compresi e i giorni 1 settembre e 20 dicembre compresi e può riguardare uno o più quesiti referendari.
2. Non può essere effettuato alcun referendum nei sei mesi precedenti la data di rinnovo del Consiglio comunale per scadenza del mandato. Nel caso di rinnovo del Consiglio comunale per motivi diversi dalla scadenza del mandato potrà svolgersi la consultazione referendaria che sia stata indetta almeno 20 giorni prima del verificarsi della causa che ha determinato il rinnovo del Consiglio. Qualora la consultazione già indetta non possa aver luogo, il Sindaco ne darà comunicazione agli elettori con le modalità ritenute più idonee.
3. Ove non vi ostino norme di legge o regolamento la consultazione referendaria dovrà essere tenuta in concomitanza con altre operazioni di voto. A tal fine il termine stabilito dal successivo art. 16, secondo comma, per la fissazione della data della consultazione, potrà essere prorogato fino ad un massimo di novanta giorni.
4. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 non si applicano al referendum confermativo previsto dall'articolo 17 bis dello Statuto.

Art. 12 Proposta di Referendum

1. Il comitato promotore formula la proposta di referendum secondo quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto. Le sottoscrizioni della proposta da parte dei promotori non necessitano di autenticazione. Il comitato promotore dovrà indicare un proprio delegato al quale verranno indirizzate tutte le comunicazioni e che dovrà essere autorizzato a concordare, con il Comitato di esperti di cui all'art. 19 dello Statuto, eventuali modifiche al testo del quesito presentato.
2. Per ogni sottoscrittore dovrà essere indicato il nome ed il cognome, la data ed il luogo di nascita, il luogo di residenza ed il comune di iscrizione nelle liste elettorali. Il segretario comunale verifica la regolarità della composizione del comitato promotore. A tal fine può richiedere

- l'integrazione del comitato o dei dati mancanti. La richiesta di integrazione sospende i termini del procedimento fino ad avvenuta integrazione. Trascorsi 10 giorni dalla richiesta di integrazioni senza che il comitato promotore vi abbia adempiuto la proposta si intende decaduta. Della intervenuta decadenza il segretario comunale darà comunicazione al comitato promotore.
3. Accertata la regolare composizione del comitato promotore il segretario comunale trasmette la proposta, entro 10 giorni dalla presentazione, al Comitato di esperti di cui all'art. 19 dello Statuto ai fini del giudizio di ammissibilità del quesito referendario.
 4. Il segretario comunale comunica immediatamente al comitato promotore la decisione del Comitato di esperti in merito all'ammissibilità della proposta. Contestualmente, copia della decisione viene, a cura del segretario comunale, pubblicata all'albo comunale.
 5. Nel caso di giudizio favorevole all'ammissibilità della proposta, il segretario comunale, entro dieci giorni dagli adempimenti di cui al comma precedente, provvede a dare notizia al pubblico dell'avvenuta presentazione della proposta di referendum, mediante manifesti da affiggere nei principali luoghi pubblici.
 6. L'avviso dovrà riportare l'indicazione del quesito proposto, la composizione del comitato promotore, l'ufficio comunale presso il quale può procedersi alla sottoscrizione della richiesta di referendum ed il relativo periodo. Su richiesta del comitato promotore l'avviso potrà contenere altre informazioni relative alle modalità di raccolta delle sottoscrizioni.
 7. Il segretario comunale, entro dieci giorni dalla comunicazione al comitato promotore dell'ammissibilità della proposta, mette a disposizione del comitato stesso un congruo numero di moduli di richiesta di referendum per la raccolta delle necessarie sottoscrizioni e dà le necessarie disposizioni per la raccolta e l'autenticazione delle sottoscrizioni presso l'ufficio designato.
 8. Ciascun modulo, di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, deve contenere all'inizio, a stampa o con scrittura indellebile, la precisa dichiarazione della richiesta di referendum con l'indicazione del quesito oggetto della richiesta. I moduli, prima del loro utilizzo, devono essere vidimati dal segretario comunale.
 9. Ciascun componente del comitato promotore ha diritto di prendere visione, presso l'ufficio designato, dell'andamento delle operazioni di sottoscrizione della richiesta di referendum.
 10. Su richiesta del delegato di cui al primo comma del presente articolo, che, depositando le sottoscrizioni autonomamente raccolte, dichiara concluse le operazioni di raccolta delle firme, o, comunque, alla scadenza del termine indicato nell'art.18 comma 5 dello Statuto, il segretario comunale procede agli adempimenti previsti dal successivo art.13 comma sesto, tenendo conto delle sottoscrizioni presentate dal comitato promotore e di quelle raccolte dall'ufficio comunale. Delle operazioni eseguite dall'ufficio e del deposito delle firme autenticate da parte del comitato promotore viene redatto apposito verbale, una copia del quale viene rilasciata al presentatore o inviata al delegato del comitato.
 11. Il termine indicato nell'art. 18 comma 5 dello Statuto decorre dalla data di messa a disposizione del comitato dei moduli per la raccolta delle firme ai sensi del precedente comma 7.

Art. 13

Richiesta di referendum

1. La richiesta di referendum deve essere presentata alla segreteria comunale su fogli, conformi a quanto indicato nell'art. 12 comma 8°, previamente vidimati dal segretario comunale.
2. La vidimazione perde efficacia qualora la richiesta di referendum non sia presentata entro 180 giorni dalla data di vidimazione.
3. La richiesta di referendum, fuori dal caso previsto dall'art. 12, deve indicare il nominativo della persona delegata a presentare la richiesta ed a porre in essere i successivi adempimenti in rappresentanza dei richiedenti.
4. Le firme apposte sulla richiesta di referendum debbono essere autenticate, anche cumulativamente, dal segretario comunale, da dipendenti comunali appositamente incaricati dal medesimo, dal Sindaco, dagli Assessori e Consiglieri comunali. Sono altresì competenti a procedere all'autenticazione delle firme tutti gli altri soggetti previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n° 53. L'autenticazione deve essere effettuata con le modalità di cui al secondo e terzo comma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n° 15. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori alla data di vidimazione del modulo di richiesta del referendum.

5. Fuori dai casi previsti nell'articolo precedente, il segretario comunale, all'atto della vidimazione dei moduli per la richiesta di referendum e della presentazione della richiesta di referendum redige apposito verbale, copia del quale viene rilasciata al richiedente.
6. Entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta di referendum o dalla scadenza del termine indicato nell'art.18 comma 5 dello Statuto, il segretario comunale, previa acquisizione dal competente ufficio della certificazione relativa all'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune, trasmette la richiesta al comitato di esperti di cui all'art.19 dello statuto unitamente ad una copia del verbale di presentazione della richiesta di cui al comma precedente o del verbale indicato nel comma decimo dell'articolo precedente.
7. Copia dei verbali di cui al comma precedente sono trasmessi al Presidente del Consiglio ed al Sindaco.

Art. 14

Giudizio di ammissibilità

1. Il comitato di esperti di cui all'art. 19 dello Statuto verifica l'ammissibilità del quesito referendario e la regolarità della procedura di presentazione della richiesta di referendum, secondo le modalità e nei termini stabiliti dallo Statuto.
2. Il comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. La decisione del comitato viene affissa all'albo comunale ed è soggetta alle forme di pubblicità previste per le deliberazioni del Consiglio comunale. Essa viene comunicata, a cura del segretario del comitato, al segretario comunale che provvederà ad informarne il delegato indicato nella proposta o nella richiesta di referendum, il Sindaco e il Presidente del Consiglio. Copia della decisione viene depositata nella segreteria comunale.
3. Qualora dichiarata inammissibile, la richiesta presentata perde efficacia. La medesima non può essere ripresentata se non sia trascorso almeno un anno dalla data di deposito della decisione nella segreteria comunale.

Art. 15

Funzionamento del comitato di esperti

1. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza di tutti i componenti.
2. Le decisioni del comitato sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.
3. Il comitato nella sua prima riunione elegge un Presidente. Il Presidente convoca e presiede il comitato e rappresenta il comitato stesso nei rapporti esterni.
4. Alle riunioni del comitato partecipa in qualità di segretario un dipendente comunale designato dal segretario comunale.
5. Di ogni seduta il segretario redige apposito verbale contenente i nomi dei presenti, la data ed il luogo dell'adunanza e le decisioni assunte. Il verbale delle sedute viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
6. Ai membri del comitato spetta per ogni seduta un gettone di presenza nella misura stabilita per i consiglieri comunali.
7. I membri del comitato durano in carica per la durata del Consiglio comunale che li ha eletti. Essi proseguono comunque nel loro incarico fino alla nomina dei nuovi membri.
8. Si applicano ai componenti del comitato le disposizioni valevoli per i consiglieri comunali relativamente alle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e all'obbligo di astensione.
9. Qualora relativamente ad un determinato quesito referendario sussista l'obbligo di astensione per uno o più membri del comitato, il consiglio comunale provvederà alla loro sostituzione limitatamente all'esame dello specifico argomento. In tal caso i termini stabiliti dallo Statuto per gli adempimenti di competenza del Comitato decorrono dalla data dell'avvenuta sostituzione.

Art. 16

Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto dal Sindaco entro quindici giorni dalla data in cui gli è pervenuta, ai sensi dell'art. 14 comma 2, la comunicazione di ammissibilità del referendum
2. La data di effettuazione del referendum deve essere fissata, d'intesa con il Presidente del Consiglio e il delegato di cui all'art.12 comma primo o art. 13 comma terzo in un giorno compreso fra il trentesimo ed il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di indizione. A tal fine si computano soltanto i giorni cadenti nei due periodi previsti nell'art. 11 comma primo.
3. Qualora siano stati richiesti più referendum essi si svolgono contemporaneamente con unica consultazione nel medesimo giorno. A tal fine, qualora alla scadenza del termine indicato nel primo comma del presente articolo, risultino già presentate altre richieste di referendum o sia terminata la raccolta delle sottoscrizioni di cui all'art. 12 comma decimo, relativamente ad altra proposta referendaria, l'indizione della consultazione referendaria può essere ritardata fino a trenta giorni oltre il termine previsto nel primo comma. Qualora il ritardo nell'indizione del referendum comporti necessariamente lo svolgimento dello stesso in un periodo, fra quelli previsti dall'art. 11 primo comma, diverso da quello in cui avrebbe dovuto svolgersi, dovrà essere acquisito il benessere dei richiedenti o promotori del primo referendum.
4. Entro cinque giorni dall'indizione del referendum il segretario comunale predispone il preventivo di spesa per lo svolgimento della consultazione referendaria e, con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità, ne assume l'impegno. Nel caso di assenza o insufficienza di fondi in bilancio, il segretario ne dà immediata comunicazione al Sindaco ed al Presidente del consiglio. La spesa si considera in ogni caso dovuta per disposizione di legge.
5. Il decreto di indizione del referendum è immediatamente pubblicato all'albo comunale.
6. Contestualmente il Sindaco dispone che sia pubblicato un manifesto contenente:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum; Qualora la consultazione referendaria riguardi più quesiti il manifesto dovrà riportare distintamente i singoli quesiti nell'ordine della loro ammissione e dovranno essere individuate soluzioni grafiche che consentano un'immediata individuazione del testo di ciascun quesito.
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
 - e) l'invito a tutti gli aventi diritto a partecipare alla votazione.
7. Il manifesto è pubblicato nell'atrio della sede comunale, negli spazi per le pubbliche affissioni e nei principali luoghi pubblici.
8. Una copia del manifesto deve essere esposta nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.
9. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini che hanno diritto di voto per l'elezione del Consiglio comunale.
10. La proposta soggetta a referendum è approvata se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, purché abbia partecipato alla votazione un numero di elettori pari al 15% degli aventi diritto al voto, con eventuale arrotondamento all'unità inferiore.
11. L'amministrazione comunale provvede all'invio a tutti gli elettori, con le modalità più consone e comunque non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, di materiale informativo prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.
12. La commissione è nominata dalla Giunta comunale ed è composta da tre membri segnalati dal Consorzio dei comuni trentini. Con la delibera di nomina viene stabilito il compenso spettante ai componenti la commissione.

Art. 17
Organizzazione della procedura

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal segretario comunale il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
2. Per quanto non previsto negli articoli successivi, alle operazioni preparatorie e di svolgimento del referendum si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla elezione del Consiglio comunale.
3. Per l'elettorato attivo si fa riferimento alle disposizioni vevoli per l'elezione del Consiglio comunale.
4. Per la consultazione referendaria, verranno compilate ed utilizzate liste elettorali distinte da quelle tenute ai sensi del T.U. 20 marzo 1967 n° 223. La revisione straordinaria delle liste elettorali da attuarsi in occasione della consultazione referendaria non produce alcun effetto sulle liste elettorali di cui al T.U predetto.
5. Ai fini della consultazione referendaria tutti gli adempimenti che le disposizioni soprarichiamate attribuiscono alla commissione elettorale circondariale, sono espletate dalla commissione elettorale comunale.

Art. 18
Documento di ammissione al voto

1. Il documento di ammissione al voto è quello previsto e disciplinato dalla legislazione dello Stato.

Art.19
L'ufficio di sezione

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto da un presidente, un segretario e da due scrutatori dei quali uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.
2. Qualora la consultazione referendaria si svolga contemporaneamente ad altre elezioni o votazioni, l'ufficio di sezione costituito per tali ultime consultazioni provvederà anche agli adempimenti relativi al referendum comunale.
3. Fuori dal caso previsto nel comma precedente, fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede alla nomina degli scrutatori con le modalità di cui all'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n°95. Nella stessa adunanza procede alla designazione dei presidenti dei seggi mediante sorteggio fra i nominativi compresi nell'apposito elenco.
4. I presidenti provvedono alla scelta del segretario fra gli elettori del Comune in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media secondaria di II grado.
5. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un compenso pari al 70% di quello stabilito per l'elezione del Consiglio comunale. Il compenso è ridotto al 50% di quello fissato per l'elezione del Consiglio comunale quando il referendum si svolge contemporaneamente ad altre consultazioni elettorali. Il compenso spettante è aumentato del 30% per ogni referendum in più oltre il primo che si svolga nella medesima giornata. Ai componenti dell'ufficio elettorale della prima sezione il compenso è aumentato del 50%.

Art. 20

Organizzazione ed orario delle operazioni di voto

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.G.R. 13 gennaio 1995, n° 1/L.
2. L'ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7 del giorno della votazione. Dalle ore 6.30 alle ore 7.00 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto il materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante designato dal delegato di cui all'art. 12 comma 1 e art. 13 comma 3 ed un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. La richiesta deve essere presentata al segretario comunale, entro il giorno precedente la votazione, o direttamente al presidente di seggio.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di sezione e devono riportare il timbro del Comune. Le operazioni di voto hanno inizio non appena ultimate le operazioni preliminari e comunque non oltre le ore 8.00.
6. Qualora il referendum abbia luogo contemporaneamente ad altre consultazioni elettorali, le operazioni descritte nei commi precedenti avranno luogo immediatamente dopo la conclusione degli adempimenti preliminari previsti dalle norme che disciplinano tali consultazioni elettorali e prima dell'apertura della votazione.
7. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.
8. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.
9. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla segreteria del Comune stesso.
10. Nei casi previsti dal comma 6, le votazioni si concludono unitamente a quelle relative alle altre consultazioni elettorali. Le operazioni di scrutinio hanno inizio non appena ultimate le operazioni relative alle predette consultazioni.

Art. 21

Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori subito dopo aver ultimate le operazioni relative alla sezione e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio pervenuti dalle singole sezioni, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a verificare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione.
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale.
5. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi indicati nell'art. 16 comma 7;
 - b) al Presidente del Consiglio.
 - c) ai delegati previsti dall'art. 12 comma 1 e dall'art. 13 comma 3.

Art. 22

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi predisposti e delimitati dal Comune, in numero non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956 n° 212 e successive modificazioni.
3. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
 - a) a ciascun Comitato di promotori o ai presentatori di richiesta di referendum un numero di superfici di cm 70 x 100, corrispondente alla metà di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, con arrotondamento all'unità superiore.
 - b) a ciascun gruppo consiliare una superficie di cm 70 x 100;
4. Gli spazi sopra indicati spettano per ciascun referendum.
5. Salvo diversi accordi comunicati per iscritto dagli assegnatari le posizioni delle superfici sono determinate mediante sorteggio.
6. Per le affissioni di cui al presente articolo non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati.

INDICE SISTEMATICO

Disposizioni Generali

| | | | |
|--------|-------------|------|---|
| Art. 1 | Definizioni | pag. | 2 |
|--------|-------------|------|---|

TITOLO I Partecipazione all'amministrazione pubblica

| | | | |
|--------|--|------|---|
| Art. 2 | Finalità e contenuti | pag. | 2 |
| Art. 3 | Istituti di partecipazione dei cittadini | pag. | 2 |
| Art. 4 | Istanze | pag. | 3 |
| Art. 5 | Petizioni | pag. | 3 |
| Art. 6 | Proposte | pag. | 3 |
| Art. 7 | Assemblee pubbliche | pag. | 4 |
| Art. 8 | Sondaggi | pag. | 4 |
| Art. 9 | Audizioni | pag. | 5 |

TITOLO II Referendum

| | | | |
|---------|---|------|----|
| Art. 10 | Finalità | pag. | 5 |
| Art. 11 | Periodo di effettuazione | pag. | 5 |
| Art. 12 | Proposta di referendum | pag. | 6 |
| Art. 13 | Richiesta di referendum | pag. | 6 |
| Art. 14 | Giudizio di ammissibilità | pag. | 7 |
| Art. 15 | Funzionamento del comitato di esperti | pag. | 7 |
| Art. 16 | Indicazione del referendum | pag. | 8 |
| Art. 17 | Organizzazione della procedura | pag. | 9 |
| Art. 18 | I certificati elettorali | pag. | 9 |
| Art. 19 | L'ufficio sezione | pag. | 9 |
| Art. 20 | Organizzazione ed orario delle operazioni di voto | pag. | 10 |
| Art. 21 | Determinazione dei risultati del referendum | pag. | 11 |
| Art. 22 | Disciplina della propaganda a mezzo manifesti | pag. | 11 |